



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 559 del 30/11/2023

SETT. 5 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SPORT

**OGGETTO: CONCESSIONE STRUMENTALE DEL COMPLESSO SPORTIVO COSTITUITO DA PISTA E PALESTRA DI ATLETICA SITO IN VIA DELLA CHIUSA A RUBIERA PRESSO L'AREA SPORTIVA DON GUSTAVO DOSSI (EX AREA TETRA PAK) PER GLI ANNI 2024-2025- 2026.
CIG: A03517F790**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. 10776-03 del 20 luglio 2022 di proroga della nomina della dott.ssa Orietta Bonazzi, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2023, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2023-2025 per la Sezione Operativa;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2023, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2023, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta comunale n.19 del 28 febbraio 2023, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;

PREMESSO CHE:

- che il Comune di Rubiera è proprietario di due impianti sportivi, una nuova palestra e una pista di atletica, collocati nell’area Ex Tetra Pak in via Della Chiusa e vengono entrambe utilizzate per lo svolgimento di attività comuni, che interagiscono e sono fortemente connesse fra di loro;
- con deliberazione di Giunta n.17 del 23/02/2021 si è disposto di procedere ad un’unificazione della gestione dei due impianti sportivi, che consente all’ente di sfruttare le economie di scala derivanti dalla presenza di un unico gestore e produce un risparmio in termini economici;
- la gestione del complesso sportivo è in scadenza al 31 dicembre 2023 e occorre pertanto provvedere alla definizione degli indirizzi per l'affidamento dello stesso;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ACCERTATO che l'Ente non ha al proprio interno le risorse necessarie alla gestione del suddetto impianto, da anni affidato all'esterno;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 21/11/2023 con la quale, in relazione al complesso sportivo di cui trattasi, tra le altre, si stabiliva:

1. di approvare i seguenti indirizzi:

- a) promozione di progettualità dirette al rafforzamento dell'offerta sportiva e all'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi;
- b) favorire l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;
- c) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;
- d) promozione della pratica motoria e sportiva da realizzarsi in collaborazione con Istituti Scolastici, con Enti, Associazioni, volontariato del territorio, con particolare riferimento al target giovanile;
- e) favorire la rete di risorse mediante collaborazioni con soggetti terzi per attività sportive, manifestazioni sportive, eventi culturali, ricreativi, di natura educativa o di promozione sociale o finalizzati alla promozione dell'inclusione di soggetti con disabilità o altre aree di fragilità;
- f) previsione di interventi di qualificazione delle strutture, soprattutto orientati all'efficientamento e alla riduzione dei consumi;
- g) valutazione di requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché di competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;
- h) individuazione dell'istituto giuridico più consono per la gestione delle strutture e delle attività ivi condotte tra quelli previsti dalle norme e dagli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia, tenuto conto che trattasi di impianti sportivi privi di rilevanza economica;
- i) possibilità di riconoscere un sostegno economico, finalizzato all'equilibrio della gestione dell'impianto sportivo nel suo complesso, nonché delle attività in esso svolte, tenuto conto della non rilevanza economica, della necessità di applicare tariffe sociali imposte dall'ente e dell'utilizzo da parte delle scuole;
- j) prevedere una durata di tre anni della convenzione al fine di consentire lo sviluppo del progetto proposto dalle associazioni partecipanti, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di rinnovare per altri due anni;
- k) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione del complesso sportivo;

2. si demandava al responsabile del settore l'adozione dei conseguenti atti e provvedimenti di natura gestionale;

EVIDENZIATO CHE:

- detto impianto è stato classificato privo di rilevanza economica ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 23/02/2021 e successiva delibera di Giunta Comunale n. 143 del 21/11/2023;
- stante la permanenza delle principali caratteristiche dell'impianto in oggetto, tale natura è da considerarsi attuale avendo riguardo all'impatto che il servizio può avere sul contesto dello specifico mercato concorrenziale e ai suoi tratti di redditività/autosufficienza economica intesa come capacità di produrre profitti o perlomeno di coprire i costi con i ricavi, sicuramente contratta dall'imposizione di tariffe sociali da parte dell'Amministrazione comunale nonché dall'utilizzo



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

gratuito nella fascia antimeridiana della giornata a favore delle scuole secondarie del territorio, richiedendo così una gestione assistita dall'Ente;

VISTI:

- l'art. 90, comma 25, della Legge 289/2002, in forza del quale *nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento;*
- l'art. 13 "Affidamento degli impianti" della L.R. 8/2017, che dispone in tal senso;
- l'art. 13 del D.L. 87/2018, altrimenti noto come "Decreto Dignità", convertito nella Legge 96/2018, con cui, al comma 25, si rinnova la previsione che *nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento;*
- la delibera dell'ANAC n. 1300/2016, con cui si forniscono indicazioni in merito alle possibili formule di gestione tramite terzi degli impianti sportivi, operando una distinzione tra quelli aventi rilevanza economica e quelli privi di tale rilevanza, giungendo a ritenere che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la "gestione degli impianti sportivi" nell'Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, debba ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all'art. 90, comma 25, della L. 289/2002, in quanto dettata in un differente contesto normativo;
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5915 del 18.08.2021, che chiarisce come per l'affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica si segua il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, come tale sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione dell'art. 164, comma 3, a meno che l'ente locale non preferisca fare ricorso all'appalto di servizi ai sensi degli artt. 140 e seg. dello stesso Codice (cfr. Cons. Stato, V, n. 858/2021, che richiama la delibera ANAC 14 dicembre 2016, n. 1300);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 parte II, art. 176 e art. 181, che stabilisce che i servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della Parte II del decreto stesso e che per il loro affidamento si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I;
- i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I, in particolare l'articolo 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che richiama i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale;

RITENUTO di provvedere alla gestione del complesso sportivo in oggetto attraverso lo strumento della concessione amministrativa di pubblico servizio, in linea con gli indirizzi della dottrina e della giurisprudenza, ormai pacifiche nel ritenere che ricorra la figura della concessione di pubblico servizio e non dell'appalto laddove a un soggetto esterno alla pubblica amministrazione viene affidata la fornitura di un servizio rivolto al pubblico degli utenti con i quali l'affidatario costituisce un direttamente rapporti di tipo giuridico;

RILEVATO che, a dimostrazione di ciò, si rinvencono tratti distintivi della concessione, quali:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ORIETTA BONAZZI il 30/11/2023 12:31:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- natura unilaterale del titolo-effetto accrescitivo dei poteri del privato;
- il destinatario diretto è l'utenza pubblica e non l'Amministrazione comunale;
- il privato gestore assume il rischio della gestione;
- il costo del servizio ricade sull'utenza, seppur sia prevista una forma di sostegno economico da parte dell'Amministrazione comunale, giustificata dalla funzione sociale;
- il corrispettivo consiste anche nella gestione dell'impianto;
- la sussistenza di un rapporto contrattuale trilaterale;

PRESO ATTO che dagli indirizzi forniti dalla Giunta comunale, come sopra esplicitati, emerge che l'affidamento debba essere finalizzato a realizzare una gestione sociale, che si può ritenere concretizzabile in:

- condivisione delle finalità pubbliche dell'impianto sportivo con conseguente effettiva attuazione di attività agonistiche, formative e amatoriali afferenti alle pratiche sportive che caratterizzano l'impianto stesso;
- garanzia dell'accessibilità dell'impianto a tutte le categorie di cittadini e all'associazionismo;
- applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale;
- proposte di attività formative e/o di pratica gratuita nei confronti di particolari categorie di utenza;
- messa a disposizione gratuita a favore del Comune di alcune giornate per iniziative pubbliche ritenute di interesse generale;

VALUTATO:

- che il sistema di gestione dell'impiantistica sportiva comunale, basato sul convenzionamento con società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, risponde funzionalmente alle esigenze dell'Ente, in termini sia di traduzione operativa del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale sia di rafforzamento delle funzioni di governo del territorio;
- che tale sistema debba necessariamente conciliarsi con i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

RITENUTO:

- che l'impianto sportivo rientri nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 del c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei Comuni destinati a un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, ex art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione, tanto che sugli stessi esiste un vincolo funzionale coerente con la loro naturale vocazione a essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale, ricevendo così il riconoscimento di funzione sociale;
- che la gestione di un impianto sportivo – intesa come complesso di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso di svolge – rientri a pieno titolo nell'area dei servizi pubblici e, più in particolare, nell'ambito dei servizi alla persona;
- che, in ragione della centralità della gestione, in vista della quale l'affidamento del bene è strumentale, essa si caratterizza come servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante e aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.);
- che il contesto e l'esperienza locali, posti in correlazione con il quadro normativo sopra illustrato e la summenzionata sentenza del Consiglio di Stato, delineino gli elementi di fatto e di diritto idonei a motivare la scelta di un affidamento degli impianti in oggetto tramite concessione sottratta



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con gli art. 176 e art. 181 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

• che la fattispecie rientri nella previsione dell'art. 181, comma 3, del decreto legislativo 36/2023, e che, pertanto, è richiesto che la procedura tesa all'individuazione del soggetto gestore sia svolta nel rispetto dei principi dettati dal Titolo I della Parte I;

RAVVISATO che la previsione, a carico del soggetto gestore, di interventi di qualificazione delle strutture facenti parte del complesso sportivo, soprattutto orientati a una maggiore fruibilità, all'efficientamento e alla riduzione dei consumi, richiede l'individuazione di una durata del rapporto concessorio tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, quantificata in anni tre, estensibili di ulteriori due anni qualora l'ammortamento dell'intervento offerto e concordato o altra motivazione connessa a detto equilibrio lo richieda oppure laddove se ne ravvisi l'interesse pubblico;

ATTESO CHE il gestore è il responsabile della vita dell'impianto dal punto di vista tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale, tanto che la concessione di pubblico servizio impone la necessaria osservanza da parte dell'affidatario di livelli minimi di servizio, per quantità e qualità, nonché la continuità e regolarità del medesimo in favore della collettività degli utenti;

VISTI gli atti allegati alla presente determinazione, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale, redatti in conformità agli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con deliberazione n. 43 del 21/11/2023:

- avviso pubblico;
- schema di domanda di partecipazione;
- schema di convenzione concessoria e relativi allegati (planimetrie e inventari dei beni);

DATO ATTO che dall'approvazione degli atti sopra elencati deriva una spesa massima stimata per l'Ente di € 75.000,00 oltre ad iva per un totale di 91.500,00 iva compresa per gli anni 2024, 2025, 2026 che trova copertura nel seguente modo:

ANNO 2024

- € 15.637,00 alla missione 06 programma 01 capitolo 1002230320/1 "Spese per gestione e convenzioni impianti sportivi - rilevante iva" del Peg 2024;
- € 14.863,00 alla missione 06 programma 01 cap. 1002230320/2 denominato "Spese per gestioni e convenzioni impianti e attività sportive" del Peg 2024;

ANNO 2025

- € 15.637,00 alla missione 06 programma 01 capitolo 1002230320/1 "Spese per gestione e convenzioni impianti sportivi - rilevante iva" del Peg 2025;
- € 14.863,00 alla missione 06 programma 01 cap. 1002230320/2 denominato "Spese per gestioni e convenzioni impianti e attività sportive" del Peg 2025;

e ci si impegna ad inserire nel bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026 l'ulteriore quota di € 30.500,00 relativi all'annualità 2026, nei capitoli di rispettiva competenza;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 e n. 621 del 20 dicembre 2022 che fissano rispettivamente per le gare pubblicate fino al 31 marzo 2023 e quelle pubblicate con decorrenza 1° aprile 2023 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;

RITENUTO di impegnare la somma di € 35,00, derivante dalla spesa relativa alla contribuzione ANAC per la procedura in oggetto, mediante imputazione alla missione 06 programma 01 capitolo 1002230320/1 "Spese per gestione e convenzioni impianti sportivi - rilevante iva" del Peg 2023;

DATO ATTO CHE :

-il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e trattato con misure di prevenzione nell'ambito del vigente Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza con riferimento all'area di rischio *1) B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici* e conseguentemente risultano attuate le misure di prevenzione della corruzione correlate a tale rischio;

- si procederà alle ulteriori verifiche eventualmente necessarie prima della stipula dei contratti e che il presente provvedimento è conforme al Dlgs 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, e per l'effetto viene firmato con firma digitale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1 di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2 di avviare il procedimento per l'affidamento tramite concessione, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con gli art. 176 e art. 181 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del complesso sportivo composto da pista e palestra di atletica, sito in via della Chiesa a Rubiera presso l'area sportiva Mons. Gustavo Dossi (area ex Tetra Pak);
- 3 di approvare, a tal fine, i seguenti atti:
 - avviso pubblico;
 - schema di domanda di partecipazione;
 - schema di convenzione concessoria e relativi allegati (planimetrie e inventari dei beni) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ORIELLA BONAZZI il 30/11/2023 12:31:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

4 di dare atto che i servizi oggetto della presente procedura sono finanziati con fondi propri di bilancio dell'ente e di prenotare la spesa massima complessiva stimata per l'Ente di € 75.000,00 oltre ad iva per un totale di 91.500,00 iva compresa per gli anni 2024, 2025, 2026 che trova copertura nel seguente modo:

ANNO 2024

- € 15.637,00 alla missione 06 programma 01 capitolo 1002230320/1 "Spese per gestione e convenzioni impianti sportivi - rilevante iva" del Peg 2024; Imp. 97/2024
- € 14.863,00 alla missione 06 programma 01 cap. 1002230320/2 denominato "Spese per gestioni e convenzioni impianti e attività sportive" del Peg 2024; Imp. 98/2024

ANNO 2025

- € 15.637,00 alla missione 06 programma 01 capitolo 1002230320/1 "Spese per gestione e convenzioni impianti sportivi - rilevante iva" del Peg 2025; Imp. 39/2025
- € 14.863,00 alla missione 06 programma 01 cap. 1002230320/2 denominato "Spese per gestioni e convenzioni impianti e attività sportive" del Peg 2025; Imp. 40/2025

e ci si impegna ad inserire nel bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026 l'ulteriore quota di € 30.500,00 relativi all'annualità 2026, nei capitoli di rispettiva competenza;

- 5 di dare atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, che le obbligazioni di cui al punto precedente scadranno entro il 31 dicembre di ciascun anno di durata della concessione;
- 6 di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall'ANAC e che il relativo CIG è A03517F790;
- 7 di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 8 di impegnare la somma di € 35,00, derivante dalla spesa relativa alla contribuzione ANAC per la procedura in oggetto, mediante imputazione alla missione 06 programma 01 capitolo 1002230320/1 "Spese per gestione e convenzioni impianti sportivi - rilevante iva" del Peg 2023 Imp. 2448/2023
- 9 di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico, di revocare, sospendere, rinviare o annullare, la procedura di gara e conseguentemente di non pervenire all'aggiudicazione della stessa, motivandone, opportunamente, con determinazione le ragioni;
- 10 di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241, è la sottoscritta Orietta Bonazzi, Responsabile del settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili;
- 11 di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;
- 12 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

13 di disporre che, al fine di bilanciare l'interesse alla piena conoscenza del presente provvedimento e la speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto, unitamente agli eventuali allegati, avvenga tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" per quindici giorni naturali e consecutivi, ivi inclusi i festivi, quale arco temporale ritenuto idoneo a garantire parità di trattamento, trasparenza, pubblicità.

Rubiera, 30/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

BONAZZI ORIETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)